PROT. N°16447

Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari

Ordinanza n° 77

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DPCM 03.12.2020 ART. 1, COMMA 5 - INDIVIDUAZIONE AREE DI CHIUSURA AL PUBBLICO.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, come convertito con modificazioni dalla legge N. 35 del 22 maggio 2020 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 "*;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020; n.74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia, n. di Reg. 374 - del 3 ottobre 2020 - avente ad oggetto *"Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

VISTO il Decreto-legge n. 125 del 07 ottobre 2020, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020".* Pubbl. su (GU n.248 del 01-10-2020) che ha prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertilo, con modificazioni dalla legge n. 35 del 25 maggio, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020. n. 19. convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 25 maggio 2020, recante, in particolare articolo 1 c. 1 lett. a), che modifica il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 introducendo il comma 2 bis, per il quale "Delle strade o piazze nei centri urbani. dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposto la chiusura al pubblico dopo le ore 21:00 fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente e aperti e alle abitazioni private";

RICHIAMATO l'articolo 11 del D.P.C.M. del 3 ottobre 2020, per il quale "il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del

COMUNE DI BITETTO PROT. NUM. 0016449 DATA 04-12-2020 TIPO interno

COMUNE DI BITETTO PROT. NUM. 0016449 DATA 04-12-2020 TIPO interno

Comando carabinieri per la tutela del lavoro. nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare in via generale sull'intero territorio nazionale (art. 1), oltre che specificamente su determinate aree del territorio (art .2 e 3) distinte in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico tra zone rosse, zone arancioni (Regione Puglia) e zone gialle;

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone arancioni di rischio, il Comune di Bitetto richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero di contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica disposizione all'art. 1, comma 5, che testualmente si riporta: " Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."

DATO ATTO che le comunicazioni ricevute dalla Prefettura di Bari evidenziano un rilevante incremento quotidiano del tasso di contagio da Covid-19, e che i dati trasmessi dalla competente ASL confermano un aumento costante dei casi di contagio che configura un elevato tasso di incidenza in relazione alla popolazione residente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del ridetto D.P.C.M. del 03.11.2020, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative. di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure maggiormente restrittive ed ulteriori rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19 fissando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano (a cui si aggiungono ulteriori due strade via Maddalena, nel tratto compreso tra via Palo del Colle e via Santoro e via Palo del Colle in corrispondenza della piazzetta Brindisi M.) ed in determinate ed ulteriori fasce orarie;

VISTO il verbale del C.O.C. tenutosi in data 16.11.2020 nel quale si ritiene adottare i provvedimenti di:

- Divieto di stazionamento per le seguenti aree pubbliche: piazza Aldo Moro, piazza Umberto I, piazza A. Diaz, piazzale Beato Giacomo, piazzale Guido Laera, largo posto all'intersezione fra via Vittorio Veneto e via Serrano;
- Divieto di stazionamento e chiusura per le seguenti aree pubbliche: area giochi piazzale Peppino Impastato, area giochi Wonderland via della Costituzione, area giochi posta all'interno della Pineta Comunale e Giardino della Benedetta;
- Chiusura dalle ore 19:00 alle 05:00 delle due attività commerciali di distributori automatici di bevande e alimenti, in quanto non è possibile garantire controllo all'interno dei locali in merito al

rispetto delle disposizioni anticontagio.

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti, **a far data dalla pubblicazione e fino al 15 gennaio 2021** con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica - ai sensi della normativa emergenziale sopra richiamata:

1. **il divieto di stazionamento delle persone, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private, nelle seguenti zone della Città:**
    - **piazza Aldo Moro;**
    - **piazza Umberto I;**
    - **piazza A. Diaz;**
    - **piazzale Beato Giacomo;**
    - **piazzale Guido Laera;**
    - **largo posto all'intersezione fra via Vittorio Veneto e via Serrano,**
    - **via Maddalena, nel tratto compreso tra via Palo del Colle e via Santoro;**
    - **via Palo del Colle in corrispondenza della piazzetta Brindisi M..**
2. **il divieto di stazionamento e chiusura per le seguenti aree pubbliche:**
    - **area giochi piazzale Peppino Impastato;**
    - **area giochi Wonderland via della Costituzione;**
    - **area giochi posta all'interno della Pineta Comunale;**
    - **Giardino della Benedetta.**
3. **il divieto di stazionamento e chiusura al traffico veicolare del Parcheggio adiacente il santuario del Beato Giacomo con accesso da via L. Pascazio, salvo nelle ore in cui sarà attivo il servizio Drive Through COVID-19 allestito presso il container della Protezione Civile in loco posizionato e per gli operatori e utenti che si sottoporranno a tale servizio;**
4. **la chiusura dalle ore 19:00 alle 05:00 delle due attività commerciali di distributori automatici di bevande e alimenti site in piazza Aldo Moro n. 16 e piazza Umberto I n. 27.**

Si ribadisce altresì il divieto prescritto dal DPCM 3 dicembre 2020 di ogni tipo di assembramento su qualunque area della Città ed in particolare fuori dagli esercizi pubblici.

Si ribadisce altresì l'obbligo di indossare la mascherina ed ogni altra utile precauzione come prescritto dal DPCM 3 dicembre 2020.

COMUNE DI BITETTO PROT. NUM. 0016449 DATA 04-12-2020 TIPO interno

COMUNE DI BITETTO PROT. NUM. 0016449 DATA 04-12-2020 TIPO interno

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le **sanzioni da euro 400 a euro 1.000** di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia valida a partire dalla data di pubblicazione e fino al 15 gennaio 2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

L'Ufficio notifiche è incaricato di dare la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente.

La presente Ordinanza Sindacale venga inviata, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti Enti:

- Prefetto di Bari, anche per gli adempimenti di cui all'art. 13 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;
- Stazione dei Carabinieri della città di Bitetto;
- Comando Polizia Locale;
- Protezione Civile Regionale.

Tutte le forze di polizia ed in particolare il Comando di Polizia Locale e la Stazione Carabinieri sono incaricati di verificare l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione, ai dell'art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii..

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., del D.Lgs. 104/2010 e del D.Lgs. 1034/1971, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR Puglia - Sez. di Bari nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, lì 04.12.2020

IL SINDACO
Avv. Fiorenza PASCAZIO